In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.
IL CANCELLIERE

38985-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 867/2026
LUCIA VIGNALE		UP - 09/09/2026
BRUNO GIORDANO	- Relatore -	R.G.N. 15138/2026
DANIELA FALLARINO		
DONATO D'AURIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore MICHELE CIAMBELLINI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2025, n. 1399/2025, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione n. 1258/2024 del Tribunale di Udine, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [redacted] era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alle spese processuali, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi. Erano concessi la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione.

2. Il procedimento traeva origine dal sinistro verificatosi in Udine, lungo via Liguria, nella serata del 28 settembre 2023. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'autovettura Volvo V60 condotta dall'imputato, mentre procedeva in direzione di [redacted] urtava con lo specchietto la bicicletta condotta da [redacted] che avanzava nello stesso senso di marcia, provocandone la caduta al suolo.

2.1. Dopo l'urto [redacted] accostava, scendeva dal veicolo e si avvicinava alla persona offesa, che rimaneva seduta sulla carreggiata, dolorante ma cosciente. Sul luogo sopraggiungevano [redacted] e [redacted] i quali si attivavano per assistere l'infortunata; questa consegnava il proprio telefono a [redacted] affinché chiamasse il numero di emergenza. L'imputato, pur avendo inizialmente interloquito con la donna e constatato la presenza dei due sopraggiunti, si allontanava prima dell'arrivo dell'ambulanza e degli organi di polizia, senza attendere l'esito degli accertamenti sanitari e senza rendersi compiutamente identificabile sul posto.

2.2. La persona offesa veniva trasportata al pronto soccorso, ove le veniva diagnosticata una lussazione della spalla con prognosi di cinque giorni. Nelle ore immediatamente successive [redacted] veniva rintracciato presso la propria abitazione; in tale occasione collaborava alle operazioni di identificazione e di ispezione del veicolo.

2.3. Prima del giudizio l'imputato provvedeva al ristoro delle conseguenze dannose del sinistro. La compagnia assicuratrice corrispondeva alla persona offesa euro 1.748,80 per i danni fisici, mentre [redacted] versava personalmente euro 3.000,00 per i danni morali. La persona offesa rinunciava alla costituzione di parte civile e a ulteriori domande relative ai fatti.

3. La Corte territoriale riteneva integrato il delitto contestato, valorizzando la consapevolezza dell'incidente e della possibile necessità di assistenza, l'allontanamento prima dell'arrivo dei soccorsi, la mancata comunicazione delle generalità e l'inadeguatezza della verifica compiuta dall'imputato sulle reali condizioni dell'infortunata. La circostanza che [redacted] si fosse inizialmente fermato e che sul posto fossero sopraggiunti terzi non veniva ritenuta idonea a escludere l'elemento soggettivo, poiché l'imputato non attendeva l'intervento del personale sanitario né si accertava dell'adeguatezza dell'assistenza prestata.

3.1. La Corte di appello escludeva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen. In una valutazione complessiva delle modalità della condotta reputava prevalenti l'allontanamento prima dell'arrivo dell'ambulanza, la mancata identificazione sul luogo e il disvalore dell'omessa assistenza, pur a fronte della modesta durata della prognosi, del successivo risarcimento, della rinuncia alla costituzione di parte civile e della collaborazione prestata dopo il rintraccio.

3.2. Veniva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale riteneva che l'incensuratezza, il risarcimento del danno, la condotta collaborativa e la mancata costituzione di parte civile non fossero sufficienti a fondare un giudizio di meritevolezza, alla luce delle modalità dell'allontanamento e dell'intensità del dolo ravvisata.

4. Avverso la sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, impugnando anche il capo relativo alla sanzione amministrativa accessoria. In via preliminare prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 7, cod. strada, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., assumendo la sproporzione della durata minima della sospensione della patente e richiamando la disciplina prevista dall'art. 222 cod. strada. Sul punto non

formula, tuttavia, un'autonoma censura riconducibile ai motivi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostiene che l'imputato, dopo l'urto, tornava indietro, si fermava, verificava le condizioni della persona offesa e lasciava il luogo soltanto dopo l'arrivo di [redacted] e [redacted] e l'attivazione dei soccorsi. Da tali circostanze desume l'assenza della volontà di omettere l'assistenza e l'insussistenza di un ulteriore bisogno di intervento.

4.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello valorizzava soltanto gli aspetti negativi della condotta, trascurando la prognosi di cinque giorni, l'integrale risarcimento, la rinuncia alla costituzione di parte civile, la collaborazione successiva, la fermata iniziale e la presenza di persone che avevano già richiesto l'intervento sanitario.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Richiama l'incensuratezza, il risarcimento spontaneo, la pronta attivazione della copertura assicurativa, la collaborazione con gli organi di polizia, la mancata costituzione di parte civile e la ridotta entità delle conseguenze lesive.

5. La difesa, inoltre, ha presentato memoria con cui rafforza le argomentazioni del ricorso.

6. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È preliminarmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 7, cod. strada, prospettata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con riguardo alla misura minima della sospensione della patente.

2.1. Difetta la rilevanza richiesta dall'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. La questione non è collegata a un autonomo motivo

ammissibile relativo alla determinazione della sanzione accessoria: i tre motivi investono la responsabilità, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen. e le attenuanti generiche. Poiché tali motivi sono originariamente inammissibili, l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe incidere sull'esito del giudizio. La questione di costituzionalità, infatti, non costituisce un autonomo motivo di ricorso, ma deve innestarsi su una censura ritualmente devoluta e rilevante. È, altresì, pertinente il principio espresso da Corte cost., sent. n. 206 del 2020, secondo cui la questione è irrilevante quando il giudizio principale resterebbe comunque definito per una ragione diversa.

2.2. La prospettazione è, comunque, insufficientemente determinata. Pur non essendo necessaria una soluzione costituzionalmente obbligata, deve emergere con chiarezza il verso dell'intervento richiesto, come precisato da Corte cost., sent. n. 90 del 2024. Nel caso in esame non è chiarito se si chieda la caducazione del limite minimo, la sua sostituzione, una diversa forbice o un potere giudiziale di deroga.

2.3. Il richiamo all'art. 222 cod. strada non colma tale lacuna, poiché il ricorrente non dimostra l'omogeneità, ai fini della sospensione della patente, tra reati colposi di evento e omissione dolosa di assistenza. Corte cost., sent. n. 146 del 2026, pur relativa agli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, conferma sul piano metodologico che il giudizio di eguaglianza richiede la previa verifica dell'omogeneità strutturale delle fattispecie comparate. La rimodulazione del minimo e il coordinamento con gli artt. 219, 222 e 224 cod. strada implicano, inoltre, opzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, secondo il criterio richiamato da Corte cost., sent. n. 46 del 2025.

3. Passando ai motivi di ricorso, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è deducibile l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale; ai sensi della lett. e), il vizio di motivazione è configurabile soltanto quando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati. Il comma 3 del medesimo articolo dichiara inammissibili i motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

3.1. Il controllo di legittimità non consente alla Corte di procedere a una nuova valutazione delle risultanze processuali, di scegliere tra ricostruzioni alternative del fatto o di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito. La motivazione può essere censurata soltanto per vizi logici manifesti e decisivi, non mediante la contrapposizione di una lettura delle prove ritenuta dalla parte più persuasiva. In presenza di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente, purché il giudice di appello abbia esaminato le doglianze e condiviso il medesimo percorso valutativo.

4. Il primo motivo è inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, tende a ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

4.1. L'art. 189, comma 7, cod. strada impone al conducente coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, dal quale derivi danno alle persone, di prestare l'assistenza occorrente. Ai fini dell'elemento soggettivo rilevano la consapevolezza dell'incidente e della possibilità che ne sia derivato un danno alle persone, nonché la volontà di sottrarsi all'obbligo assistenziale. La verifica dell'effettiva necessità di cure non può risolversi in una valutazione sommaria del conducente né essere automaticamente delegata alla mera presenza di terzi, occorrendo che l'assistenza già disponibile risulti concretamente adeguata.

4.2. La Corte territoriale applicava tali principi al fatto accertato. Considerava la fermata iniziale, l'interlocuzione con la persona offesa e il sopraggiungere di [redacted] e [redacted] ma attribuiva rilievo decisivo alla circostanza che [redacted] si allontanava prima dell'arrivo dell'ambulanza e degli organi di polizia, senza attendere una verifica sanitaria delle condizioni dell'infortunata e senza rendersi compiutamente identificabile. La presenza di una persona capace di effettuare la chiamata di emergenza veniva quindi valutata, ma non ritenuta equivalente all'accertamento dell'adeguatezza dell'assistenza.

4.3. Il ricorrente non indica un errore percettivo decisivo su uno specifico atto processuale. Contrappone invece una diversa ricostruzione della sequenza temporale e un diverso peso della fermata, della chiamata dei soccorsi, della

presenza dei terzi, della brevità della prognosi e della collaborazione successiva. La dedotta insussistenza del dolo non deriva, dunque, da un'erronea interpretazione della fattispecie astratta, ma dalla pretesa prevalenza di circostanze fattuali già considerate dai giudici di merito. La censura richiede perciò un nuovo giudizio sul fatto, estraneo al perimetro dell'art. 606 cod. proc. pen.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché sollecita una diversa ponderazione degli indici rilevanti ai fini dell'art. 131-*bis* cod. pen.

5.1. La causa di non punibilità richiede, nei limiti fissati dalla disposizione, una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., nonché della non abitualità del comportamento. Il giudizio non può essere fondato isolatamente sulla modestia delle lesioni o sulle condotte riparatorie successive, ma deve investire la concreta manifestazione del reato nel suo insieme, comprese l'intensità del dolo e la natura del pericolo determinato dalla condotta.

5.2. La Corte di appello effettuava tale valutazione complessiva in modo coerente e senza evidenti lacune logiche. Pur considerando la prognosi di cinque giorni, il risarcimento, la rinuncia alla costituzione di parte civile e la collaborazione successiva, reputava prevalenti le modalità dell'allontanamento, la mancata attesa del personale sanitario, l'omessa identificazione sul luogo e il disvalore dell'interruzione dell'assistenza prima di una verifica qualificata delle condizioni della persona offesa. La motivazione non ometteva, dunque, gli indici favorevoli, ma li riteneva recessivi rispetto alle caratteristiche della condotta.

5.3. Il motivo propone una diversa graduazione dei medesimi elementi, insistendo sul risarcimento, sulla prognosi, sulla fermata iniziale e sulla presenza dei soccorritori. Esso non denuncia l'impiego di un criterio giuridico estraneo all'art. 131-*bis* cod. pen., ma chiede di sostituire al giudizio espresso dalla Corte territoriale una valutazione più favorevole. Anche il richiamo a fattispecie giurisprudenziali asseritamente analoghe non impone un diverso esito, poiché il giudizio di particolare tenuità dipende dall'apprezzamento congiunto delle peculiarità del singolo fatto.

6. Il terzo motivo è inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché generico, superficiale e assertivo.

6.1. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previsto dall'art. 62-*bis* cod. pen. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, da esercitare sulla base degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. La disposizione non attribuisce all'imputato un diritto alla diminuzione e stabilisce espressamente che l'assenza di precedenti condanne non può, per ciò solo, fondarne la concessione. Il giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente ogni elemento prospettato, purché indichi quelli reputati decisivi.

6.2. La Corte territoriale fondava il diniego sulle modalità della condotta e sull'intensità del dolo, ritenendo non prevalenti l'incensuratezza, il risarcimento, la collaborazione successiva e la rinuncia alla costituzione di parte civile. Il ricorrente si limita a reiterare tali elementi favorevoli, senza confrontarsi in modo specifico con la valutazione di non meritevolezza e senza indicare un dato decisivo trascurato. La censura si risolve perciò in un mero dissenso valutativo privo della specificità estrinseca richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorrendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, deve inoltre disporsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati della persona offesa.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026.

Il Consigliere estensore

Bruno Giordano

Il Presidente

Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 06/11/2026
Il Funzionario Giudiziario
Dr. Gianfranco Catenazzo